



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Prot. RM/2023/0001280
del 09/06/2023

DISPOSIZIONE N. 11 del 09.06.2023

Oggetto: Società “FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto” - “Richiesta di Autorizzazione Provvisoria all’esercizio dell’impianto di Autodemolizione FAR2001 SNC-sito in Roma Via di Mezzocammino 4, in base a quanto espresso dalla Sentenza del TAR del Lazio 30 ottobre 2019, punto 16”. Improcedibilità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER

IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii. recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e ss.mm.ii. con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:
 - a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

- b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025”.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis “Cessazione dalla qualifica di rifiuto”;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”;

- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante “*Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006*”;
- la Sentenza n.189/2021 della Corte Costituzionale (G.U. 7 ottobre 2021- n. 41);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

Visto, altresì

il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022.

Premesso che

con nota acquisita al prot. n. RM/244 del 12.12.2022 la Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*” ha presentato “*Richiesta di Autorizzazione Provvisoria all’esercizio dell’impianto di Autodemolizione FAR2001 SNC- sito in Roma Via di Mezzocammino 4, in base a quanto espresso dalla Sentenza del TAR del Lazio 30 ottobre 2019, punto 16*” (invero, “*punto 16*” della Sentenza n. 1786/2020, pronunciata sul ricorso R.G. n. 1526/2019, presentato dalla medesima Società di cui si dirà in seguito);

l’ultimo titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività di autodemolizione, con carattere di provvisorietà, rilasciato alla Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*”, il cui impianto è sito in Via di Mezzocammino n. 4, Roma, **è scaduto in data 01.07.2018** (Autorizzazione provvisoria n. 51 rilasciata da Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti U.O. Rifiuti e Risanamenti, e prorogata a tale data con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 27.02.2018, prot. n. QL/12859 (Allegata alla presente Disposizione);

con Determinazione Dirigenziale n. 1221 del 07.11.2018, prot. n. QL/81105, allegata alla presente Disposizione ed alla quale rinvia, Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, ha concluso negativamente il procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. per l’impianto della Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*”, sito in Via di Mezzocammino n. 4, per l’assenza dei requisiti urbanistici e dei requisiti ambientali previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.Lgs. n. 209/03 per la realizzazione degli impianti di autodemolizione, richiedendo alla medesima Società “*la presentazione entro 30 giorni dalla notifica della presente, di un progetto di ripristino dell’area che consenta il recupero del sito alla piena fruibilità, tenendo conto della destinazione urbanistica prevista dal PRG*”;

gli Enti/Uffici partecipanti al suddetto procedimento (Conferenza di Servizi) si sono espressi a seguito di approfondita valutazione tecnica della **medesima documentazione** che la “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*” ha allegato all’istanza acquisita al prot. n. RM/244 del 12.12.2022 di cui all’oggetto;

la Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*” ha presentato ricorso al Tar per il Lazio (R.G.n.1526/2019) “**per l’annullamento della determinazione dirigenziale rep. n. QL/1221/2018, prot. n. QL/81105/2018 del 7 novembre 2018, notificata a mezzo PEC in data 8 novembre 2018**”;

con Sentenza n. 1786, pubblicata il 10.02.2020 e pronunciata sul suddetto Ricorso della Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*” numero di Registro Generale 1526/2019, il TAR per il Lazio, Sezione II, **lo ha accolto in parte** (in relazione al mancato pronunciamento di Roma Capitale in ordine all’istanza di rilascio di un titolo provvisorio all’interno del procedimento che era stato avviato per il rilascio del titolo autorizzativo “definitivo” ex art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – richiamato punto 16) dell’odierna istanza) **e lo ha respinto nella restante parte**, respingendo, altresì, la domanda di risarcimento del danno, **sancendo, pertanto, in tale restante parte la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 1221 del 07.11.2018, prot. n. QL/81105**;

con Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 07.08.2020, prot. n. QL/56111 (Allegata alla presente Disposizione) Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, ha rigettato, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, l’istanza di proroga dell’autorizzazione provvisoria per l’attività di autodemolizione, ex art. 6 bis della L. R. n. 27 del 09.07.1998 (introdotto dalla L.R. n. 13 del 28.12.2018) presentata dalla Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*” – *Via di Mezzocamino n. 4, Roma*”;

con la su richiamata **Determinazione Dirigenziale, Roma Capitale ha ottemperato a quanto, in parte qua, disposto dalla richiamata Sentenza del TAR Lazio n. 1786, pubblicata il 10.02.2020**;

tale Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 07.08.2020, prot. n. QL/56111, non è stata oggetto di impugnazione da parte della predetta Società “FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto”;

con Sentenza n. 189 del 07.10.2021, la Corte costituzionale ha dichiarato “*l’illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell’art. 6 comma 2, lettere b) e c), quest’ultima limitatamente al riferimento alla lettera b), della Legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27*”;

l’art. 6, comma 2, lett. b) e c), della Legge Regione Lazio n. 27 del 9 luglio 1998, testualmente prevedeva “2. Sono delegate ai Comuni: [...] b) *l’approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione*”; c) *l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b)*”;

il comma 2 dell’art. 6 bis della L. R. Lazio n. 27 del 09.07.1998, introdotto dalla L.R. Lazio n. 13 del 28.12.2018, il quale dispone “*Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 nonché per gli impianti la cui localizzazione è conforme, gli enti delegati ai sensi degli articoli 5 e 6 autorizzano la prosecuzione dell’attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell’allegato I del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell’ambito dei singoli procedimenti, e comunque l’individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi*”, è disposizione destinata a rimanere inoperante per effetto della Sentenza n. 189/2021 della Corte Costituzionale, in quanto del tutto priva di autonomia applicativa rispetto alle disposizioni dell’art. 6 della L. R. Lazio n. 27 del 09.07.1998 dichiarate dalla stessa incostituzionali;

con Circolare prot. REGISTRO UFFICIALE U. 0918098 del 10.11.2021, acquisita in pari data al prot. n. QL/87292 (Allegata alla presente Disposizione), a seguito della Sentenza n. 189 del 07.10.2021 della Corte costituzionale, la Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Area Autorizzazione Integrata Ambiente aveva fornito le “**Indicazioni operative e urgenti relative alle competenze autorizzative ed alle autorizzazioni in essere, concernenti gli impianti di autodemolizione**”, disponendo, fra l’altro che:

- “[...] **La declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni, di cui si tratta, incontra comunque il limite dei c.d. “rapporti esauriti”, sia pure per atti ad efficacia durevole, così come della tutela del**

legittimo affidamento, come stabilisce l'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, così come la giurisprudenza in materia”;

- **“3. Parimenti, i provvedimenti comunali di diniego dell'autorizzazione definitiva, non impugnati o divenuti inoppugnabili, rientrando anch'essi nel c.d. limite dei “rapporti esauriti” e, in quanto tali, non investiti dalla sentenza della Corte, rimangono fermi ed efficaci”;**

con il termine “rapporti esauriti”, **per costante giurisprudenza**, si intendono quelle **situazioni giuridiche “consolidate” per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato (ovvero la richiamata Sentenza n. 1786, pubblicata il 10.02.2020, che ha, in parte, sancito la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 1221 del 07.11.2018, prot. n. QL/81105), l'atto amministrativo non più impugnabile (ovvero la Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 07.08.2020, prot. n. QL/56111, di cui sopra)**, la prescrizione e la decadenza (cfr., *ex multis*, Corte Cass. Civ. n. 7057/1997).

Considerato che

l'art. 13 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (convertito, con modificazioni, con L. n. 91 del 15.07.2022), rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*”, ha disposto che “*Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

l'istanza acquisita al prot. n. RM/244 del 12.12.2022, con cui la Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*” ha presentato “*Richiesta di Autorizzazione Provvisoria all'esercizio dell'impianto di Autodemolizione FAR2001 SNC- sito in Roma Via di Mezzocammino 4, in base a quanto espresso dalla Sentenza del TAR del Lazio 30 ottobre 2019, punto 16*”, si riferisce al medesimo impianto di autodemolizione della Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*” – *Via di Mezzocammino n. 4, Roma*” già oggetto di procedimenti amministrativi svolti da Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti;

la su richiamata istanza si basa **sulla medesima documentazione presentata** dalla “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*” e posta a base della Conferenza di Servizi indetta ai fini dell'eventuale rilascio del titolo autorizzativo, ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, e del procedimento ex art. 6 bis della L. R. n. 27 del 09.07.1998 i cui provvedimenti, di rigetto delle istanze come rispettivamente presentate, ovvero le Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti di Roma Capitale n. 1221 del 07.11.2018, prot. n. QL/81105, e n. 1186 del 07.08.2020, prot. n. QL/56111, sono da ritenersi, per quanto sopra specificato, validi ed efficaci.

la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 07.08.2020, prot. n. QL/56111 è stata emanata da Roma Capitale a seguito di approfondita analisi tecnica sulla medesima documentazione nuovamente presentata con l'istanza prot.n. RM/244 del 12.12.2022;

la Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 07.08.2020 non è stata, oggetto di impugnazione da parte della Società “*FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto*”, la quale, scegliendo quindi di non avvalersi, tempestivamente, dei rimedi posti a sua tutela dalla normativa vigente ha, dunque, determinato il consolidamento delle situazioni giuridiche come configuratesi a seguito della suddetta Determinazione.

l'istanza acquisita al prot. n. RM/244 del 12.12.2022 è, fra l'altro, relativa alla richiesta di “*autorizzazione per il proseguimento dell'attività di autodemolizioni*”; attività il cui esercizio era stato, come rappresentato in premessa, autorizzato, con carattere di provvisorietà, **fino alla data del 01.07.2018**;

la proroga, invero, comporta necessariamente l'esistenza di un titolo autorizzativo, già rilasciato, in corso di validità, in quanto costituisce un atto amministrativo di secondo grado (ovvero un provvedimento che incide su altro antecedente) di riesame ad esito conservativo, con cui la P.A. protrae l'efficacia di un atto, non scaduto, oltre il termine nello stesso previsto;

per costante giurisprudenza amministrativa, perché un provvedimento di autorizzazione alla “*prosecuzione dell'attività*” risulti qualificabile come legittimo provvedimento di secondo grado, costituisce requisito essenziale che il termine di efficacia dell'atto autorizzativo, di cui lo stesso dovrebbe costituire proroga, non sia ancora spirato.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

- A. di ritenere l'istanza in oggetto, acquisita al prot. n. RM/244 del 12.12.2022, con la quale la Società "FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto" ha presentato "Richiesta di Autorizzazione Provvisoria all'esercizio dell'impianto di Autodemolizione FAR2001 SNC- sito in Roma Via di Mezzocammino 4, in base a quanto espresso dalla Sentenza del TAR del Lazio 30 ottobre 2019, punto 16", improcedibile;
- B. che la Società "FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto" provveda, entro 120 giorni dalla notifica della presente, al ripristino dell'area che consenta il recupero del sito alla piena fruibilità, tenendo conto della destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. specificando che il ripristino dovrà includere un piano di caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V e Parte VI del D.Lgs. n.152/06;
- C. che la Società "FAR 2001 snc di Bastianelli Angelo e Bastianelli Roberto" provveda a dare immediata comunicazione scritta di inizio e fine delle operazioni di cui al punto B al Commissario Straordinario e ad ARPA Lazio al fine di consentire alla stessa l'effettuazione delle verifiche di competenza;
- D. di incaricare ARPA Lazio e la Polizia Locale di Roma Capitale del controllo della corretta esecuzione delle operazioni di cui al punto B, nonché del rispetto della presente disposizione;
- E. di notificare la presente Disposizione, con tutta la documentazione allegata a supporto, alla Società interessata, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla Polizia Locale di Roma Capitale e all'Arpa Lazio.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale nella specifica sezione "Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025", di cui al seguente link: <https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-governo-giubileo-2025.page>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025
Roberto Gualtieri

Allegati:

- file denominato "QL20180012859-Esecutiva_Determina_QL_253_2018.pdf";
- file denominato "QL20180081105-Esecutiva_Determina_QL_1221_2018.pdf";
- file denominato "Esecutiva_Determina_QL_1186_2020.pdf";
- file denominato "REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0918098.PDF".